

Palermo, 8 maggio 2018

Area di staff

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 11,30 presso la sala riunioni, sita al quinto piano della Direzione Regionale della Sicilia, giusti accordi in sede di riunione del 21/03/2018, sono presenti per l'incontro programmato in attuazione del Protocollo d'intesa tra Agenzia delle Entrate e Conferenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia:

Il Direttore Regionale	Pasquale Stellacci
Il Coordinatore regionale per la l'Agenzia delle Entrate	Rita Colonnelli
Il Coordinatore regionale per la Conferenza degli ODCEC Sicilia	Salvatore Dilena
Il delegato ODCEC AG, CL, EN e Gela	Paola Giacalone
Il delegato ODCEC Barcellona P.G., ME	Vittorio Cusumano
Il delegato ODCEC PA	Antonio Profita
Il consigliere ODCEC CT, SR, Caltagirone e RG	Carmelo Nolano
Il Capo Ufficio Controlli fiscali - Esperto	Nicolò Li Causi
Il Capo Area di staff - Esperto	Francesco Tusa
La segretaria	Daniela Saia

La riunione odierna rientra fra le iniziative di cui al Protocollo d'intesa stipulato, tra Agenzia delle Entrate e Conferenza Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia, lo scorso 18/1/2018.

Preliminarmente, si prende atto dell'assenza giustificata della delegata ODCEC CT, SR, Caltagirone e RG, dott.ssa Maria Ausilia Scapellato, e della designazione, con mail del 3/5/2018 da parte della Conferenza Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia, del dott. Carmelo Nolano alla partecipazione all'odierna riunione.

Prendono la parola il Direttore regionale e la Dott.ssa Rita Colonnelli che, dopo il benvenuto ai partecipanti, illustrano brevemente il programma dell'odierna riunione.

A questo punto interviene il Dott. Salvatore Dilena che, nel porgere i saluti, coglie l'occasione per ringraziare nuovamente il Direttore regionale per ospitare l'odierno Tavolo di lavoro quale rilevante momento di scambio per le parti e gli stakeholders.

Il Coordinatore regionale dell'Agenzia delle Entrate procede all'analisi dei quesiti presentati dalla Conferenza regionale che sono stati sottoposti all'esame degli Esperti dell'Agenzia, componenti del Tavolo, che si allegano e che costituiscono parte integrante del presente verbale.

In ordine al quesito relativo al disconoscimento del credito per ritenute subite dal sostituto d'imposta, a seguito di liquidazione ex art.36 ter DPR n.600/73, di cui all'allegato 1, si prende atto della presenza di alcune non univoche sentenze di

legittimità secondo le quali in ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituto sarebbe coinvolto quale coobbligato solidale ex art.35 del DPR 602/73, in relazione alle ritenute operate e non versate.

La dott.ssa Colonnelli prospetta, anche in considerazione delle posizioni assunte da altre articolazioni territoriali dell'Agenzia, la possibilità di emanare una direttiva che prevede la sospensione, ex art.2 quater, comma 1 bis, del DPR 564/94, dell'iscrizione a ruolo a seguito del controllo da art.36 ter DPR n.600/73, nei confronti del sostituto e l'attivazione della procedura accertatrice nei confronti del sostituto che, se versa, libera anche il sostituto. Ove il sostituto non dovesse, comunque, provvedere al versamento, gli Uffici procederanno ad iscrizione a ruolo nei confronti del sostituto e del sostituto, in qualità di coobbligato in solido, previo sgravio dell'iscrizione a ruolo ex art.36 ter DPR 600/73.

I rappresentanti degli ODCEC ribadiscono la loro posizione in ordine alla non applicabilità dell'art.35 DPR 602/73 nel caso di ritenuta a titolo d'acconto. Apprezzano l'apertura e chiedono, comunque, che venga approfondito quest'ultimo punto.

Il Direttore regionale ritiene che la posizione assunta dalla giurisprudenza debba essere soggetta ad ulteriore approfondimento e, pertanto, concorda sulla necessità di sottoporre la questione all'attenzione della Direzione Centrale competente.

La direttiva suddetta che, nelle more, verrà emessa potrà poi, eventualmente, essere modificata e/o integrata.

Passando al quesito successivo, relativo all'opportunità di firmare le ricevute di presentazione dei ricorsi, di cui all'allegato 2, la dott.ssa Colonnelli precisa che la DP di Palermo, ben conoscendo il problema sollevato dalla Sezione 11 della CTP, pur non essendone obbligata, già da tempo provvede, a richiesta, all'apposizione di un timbro e una sigla nella ricevuta.

Prende la parola il dott. Li Causi che, in relazione al quesito, di cui all'allegato 3, riferito all'applicabilità del principio del favor rei alle modifiche introdotte al comma 6 dell'art.6 del D.Lgs n.471/97 dalla Legge di bilancio 2018 – art.1 comma 935, si esprime favorevolmente, sulla base dell'approfondimento della normativa in materia, con esclusivo riferimento a "... a tutti i rapporti non ancora definiti".

Per quanto riguarda, invece, il quesito concernente la "non applicazione di sanzioni IRAP sino al periodo d'imposta 2014 - studi associati", di cui all'allegato 4, tenuto conto delle disposizioni che regolano la materia e della prassi dell'Amministrazione finanziaria, ormai da tempo consolidata, non si ritengono inapplicabili le sanzioni IRAP, non potendosi invocare il principio della "incertezza normativa".

In relazione al quesito sul "Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n.208", di cui all'allegato 5, non essendo disponibile prassi in merito, richiamando le istruzioni e la prassi relative ai crediti d'imposta precedenti si ritiene che una differente tempistica nella realizzazione dell'investimento (2018) rispetto a quella indicata (2017) nella comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non comporta una modifica dell'investimento stesso, se non sotto esclusivo profilo temporale, in quanto rimangono invariati gli altri elementi caratterizzanti il progetto (tipologia di investimento, ammontare, struttura produttiva), per cui non si ritiene necessaria una comunicazione di rettifica. Ovviamente deve essere,

comunque, rispettato il termine ultimo del 31 dicembre 2019 entro il quale l'investimento deve essere realizzato. Nelle istruzioni per la compilazione della comunicazione viene, inoltre, precisato che la comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione.

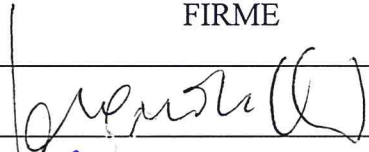
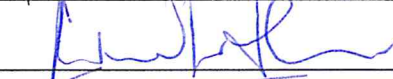
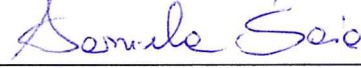
Sui "dubbi relativi al momento di presentazione della comunicazione in riferimento alla data di fine investimento", di cui al quesito all'allegato 6, non essendoci una previsione ben precisa sul caso esposto la Conferenza regionale presenterà istanza d'interpello in relazione ad un caso concreto.

Per il quesito anticipato verbalmente nell'odierna riunione dalla dott.ssa Giacalone, la Dott.ssa Colonnelli sensibilizza a riproporlo formalmente per dar modo agli Esperti della DR di esaminarlo preventivamente.

Il Direttore regionale, infine, a fronte della necessità, rappresentata dalla Conferenza regionale, di accorciare i tempi di risposta per i piani di sovraindebitamento, assicura che sensibilizzerà l'Ufficio riscossione a fornire istruzioni in merito.

La riunione termina alle ore 13,30 e il Tavolo stabilisce di aggiornarsi alla data da definirsi sulla base dei quesiti che verranno proposti dalla Conferenza almeno 15 giorni prima dell'incontro.

Come concordato, il presente verbale verrà trasmesso a tutti i partecipanti e si considererà sottoscritto con una conferma via mail. Nel corso della successiva riunione si procederà alla sottoscrizione autografa.

PER L'AGENZIA	FIRME
Pasquale Stellacci	
Rita Colonnelli	
Nicolò Li Causi	
Francesco Tusa	
Daniela Saia	
PER LA CONFERENZA	FIRME
Salvatore Dilella	
Antonio Profita	
Paola Giacalone	
Vittorio Cusumano	
Carmelo Nolano	

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia - Via Konrad Roentgen, 3 - 90146 Palermo
tel.0916803538 – fax.0650059289 - e_mail: dr.sicilia.staff@agenziaentrate.it
PEC: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it